

# **TI\_GERICHTE 17.2009.62 vom 26. April 2011**

TI Tribunale d'appello, 2011-04-26, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_17.2009.62](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2009.62)

FR: TI\_GERICHTE 17.2009.62 du 26 avril 2011

IT: TI\_GERICHTE 17.2009.62 del 26 aprile 2011

## **Regeste**

Ricorso contro sentenza contumaciale e contestuale ricorso contro la sentenza di spurgo della contumacia. Negata al querelante la titolarità del diritto di domicilio ex art. 186 CP. Proscioglimento per assenza di legittimazione a sporgere querela

## **Erwägungen**

### **E. 2**

Nel suo gravame 2/3 novembre 2009 diretto contro la sentenza contumaciale 22 settembre 2009, RI 1 impugna, anzitutto, la declaratoria di contumacia lamentando l'assenza di una valida citazione per il dibattimento fissato per le ore 14.00. A suo dire, la citazione effettuata alle ore 9.00 del mattino dal presidente della Pretura penale è da considerare nulla e non avvenuta in quanto il magistrato avrebbe dovuto escludersi non appena preso atto della presenza, nel collegio difensivo, della sorella (ricorso, consid. 23-34, pag. 5-7). Sostiene, poi, il ricorrente che la citazione in questione, così come quella spiccata il 4 agosto 2009 per la mattina del 22 settembre 2009, non gli sono mai state intimate personalmente (ricorso, consid. 40, pag. 9). Egli ritiene, inoltre, di non avere potuto beneficiare di una difesa effettiva poiché neppure i suoi legali sono stati validamente citati per il dibattimento del pomeriggio (ricorso, consid. 41, pag. 9). Il ricorrente sostiene, poi, che, sempre a fronte dell'obbligo di esclusione che gli incombeva, sono nulle anche le altre decisioni adottate dal presidente della Pretura penale e meglio il rinvio del dibattimento e la designazione del nuovo giudice che lo avrebbe presieduto (ricorso, consid. 33-34, pag. 7). Aggiunge il ricorrente che, essendo le richieste di rinvio presentate dalla difesa fondate su motivi di opportunità e di merito (non su motivi organizzativi), la decisione di rinvio avrebbe dovuto essere presa dopo l'apertura del dibattimento, da un giudice validamente designato, ciò che non è stato in concreto (ricorso, consid. 35-39, pag. 7-9). A dire del ricorrente, avendo il presidente della Pretura penale preso la sua decisione di rinvio senza neppure formalmente aprire il dibattimento indetto per le ore 9.00, la difesa non ha potuto nulla eccepire in quella sede (ricorso, consid. 43, pag. 10). In esito al suo gravame RI 1 chiede, pertanto, di dichiarare nullo il giudizio contumaciale 22 settembre 2009 nonché tutte le altre decisioni (rinvio al pomeriggio e designazione di un nuovo giudice) adottate dal presidente della Pretura penale posteriormente alle ore 15.54 del 21 settembre 2009, ossia dopo essere venuto a conoscenza del motivo di esclusione (ricorso, pag. 11).

### **E. 2.1**

Come visto al considerando 1, in applicazione dell'art. 288 lett. b CPP, il ricorso per cassazione può essere proposto per vizi essenziali di procedura a condizione che il ricorrente abbia eccepito l'irregolarità non appena possibile. Il collegio difensivo, presentatosi in Pretura penale alle 9.00 di mattina, ora fissata per il dibattimento mediante la citazione staccata il 4 agosto 2009, ha saputo dal presidente della Pretura penale che, data

l'incertezza in merito ad un possibile motivo giustificante la sua esclusione e viste le richieste di rinvio formulate dalla difesa, il dibattimento veniva rinviato ed aggiornato alle ore 14.00 e che sarebbe stato celebrato da altro giudice. A tale comunicazione la difesa non ha reagito. Solo dopo la ricezione del fax delle ore 11.28 con il quale la Pretura penale ha trasmesso copia del "verbale del dibattimento" del mattino, l'avv. PA 1, con fax delle ore 13.39, ha eccepito la nullità dello stesso e della citazione in esso contenuta. In tali circostanze si deve ritenere che, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte civile nelle osservazioni 2 dicembre 2009, il ricorrente abbia eccepito l'irregolarità della citazione per il pomeriggio non appena possibile. La censura è, pertanto, ricevibile in ordine e va esaminata nel merito.

### **E. 2.2**

La censura ricorsuale deve essere respinta sulla scorta delle argomentazioni svolte dalla CRP nella sua sentenza 26 agosto 2010, che questa Corte non può che condividere e fare proprie. Così come precisato dalla CRP, il posticipo dell'inizio del dibattimento per il pomeriggio del 22 settembre 2009 non costituiva "un nuovo e diverso aggiornamento" rispetto a quello conseguente alla citazione del 4 agosto precedente, ma era soltanto "una semplice posticipazione (di qualche ora) dell'inizio del dibattimento". Tale posticipo era, come spiegato dalla CRP, una semplice decisione organizzativa anteriore al pubblico dibattimento (non un rinvio, né una decisione di direzione del dibattimento ai sensi dell'art. 232 CPP, visto che lo stesso non era neppure stato aperto), peraltro "lecita, logica ed opportuna" che faceva seguito alle richieste formulate (con i fax delle 15.54 del 21 settembre 2009 e delle 8.59 del giorno successivo) proprio dalla difesa (CRP 26.8.2010, consid. 4.2 pag. 10 e consid. 4.12, pag. 12). Dunque, il dibattimento - cui l'imputato non ha partecipato - è stato aggiornato con la citazione spiccata il 4 agosto 2009. Nulla è stato eccepito riguardo la validità di tale citazione: essendo stata spiccata dal presidente della Pretura penale in un momento in cui il ricorrente era patrocinato da altri avvocati, essa è manifestamente valida (cfr. CRP 26.8.2010, consid. 4.1, pag. 10). La censura riguardante la notifica di tale citazione è da respingere: risulta, in effetti, dagli atti che la citazione è stata inviata al ricorrente con invio raccomandato. Irrilevante è che egli non l'abbia ritirata: in forza del noto principio, in questi casi, l'invio è reputato correttamente notificato alla scadenza del settimo giorno di giacenza (art. 7 CCP; art. 120 e 124 cpv. 1 CPC (Ti); DTF 127 I 31 consid. aa pag. 34; 123 III 492 consid. 1 pag. 493). La censura relativa ad una pretesa mancata corretta notifica della decisione di posticipo dell'inizio del dibattimento è, invece, temeraria. La decisione di posticipo dell'inizio del dibattimento - che, lo si ricorda, non costituisce nuova citazione - è stata adottata nel corso dell'udienza (precedente l'apertura del dibattimento) cui il collegio difensivo ha partecipato. La decisione relativa a tale posticipo non necessitava, quindi, più di alcuna ulteriore notifica. Infondata è, infine, anche la censura relativa alla pretesa mancata citazione di RI 1 per le 14.00 del 22 settembre 2009. Come visto sopra, il posticipo al pomeriggio dell'inizio del dibattimento non era una nuova citazione. L'unica citazione che doveva essere notificata a RI 1 secondo le disposizioni del CPP era quella del 4 agosto 2009. Tale notifica è stata, come visto, correttamente effettuata. Ne discende che RI 1 è stato validamente citato per il dibattimento del 22 settembre 2009. Non avendovi egli partecipato senza alcuna giustificazione, la decisione di procedere nelle forme contumaciali non presta il fianco a critica alcuna.

### **E. 2.3**

Da respingere è, poi, la censura secondo cui la sentenza contumaciale è nulla poiché pronunciata da un giudice designato dal presidente della Pretura penale che era escluso ex art. 40 lett. d CPP e, quindi, designato con decisione nulla. La censura è da respingere già soltanto per il fatto che non si è trattato di una designazione, ma di una semplice informazione alle parti del nominativo del nuovo giudice: l'art. 39 LOG non dà al presidente della Pretura penale la competenza di attribuire gli incarti a questo o quel giudice ma, semplicemente, gli attribuisce la competenza di stabilire, sentiti i membri, i criteri di ripartizione dei procedimenti (art. 39 cpv. 2 LOG). Per il resto, si richiama quanto deciso al proposito dalla CRP nella più volte citata sentenza (CRP cit., consid. 5 e, soprattutto, consid. 6, pag. 12-14) Il ricorso è, pertanto da respingere anche su questo punto.

### **E. 3**

Gli oneri processuali sono posti a carico del ricorrente che rifonderà alla parte civile, che ha presentato osservazioni per il tramite di un legale, fr. 600.- per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).  
II. Sul ricorso contro la sentenza 14 ottobre 2009

### **E. 4**

Preliminarmente si osserva che, nel suo ricorso 24/25 novembre 2009, RI 1 ripropone anzitutto le argomentazioni, già contenute nel suo precedente ricorso, tendenti a sostanziare la nullità della sentenza contumaciale (ricorso, consid. 24-30, pag. 5-15). Ritenuto come siano già state debitamente vagliate (e respinte) al considerando 2 del presente giudizio e considerato come siano dirette contro la sentenza contumaciale, tali censure devono qui - ovvero nell'ambito di un ricorso contro la sentenza del 14 ottobre 2009 - essere dichiarate irricevibili. Ciò posto, deve essere dichiarata irricevibile anche l'ulteriore - e, peraltro, ardita - censura ricorsuale, con la quale RI 1 sostiene che, essendo la pronuncia del 14 ottobre 2009 "conseguenziale di una sentenza contumaciale (...) nulla a tutti gli effetti, la stessa deve anch'essa essere ritenuta nulla" (ricorso, consid. 32, pag. 15).

### **E. 5**

Continuando nel suo esposto, il ricorrente si duole del fatto che il giudice di prime cure, condannandolo per violazione di domicilio, ha violato il diritto sostanziale. Precisa il ricorrente che il pretore ha sbagliato a considerare che PC 1 fosse legittimato a sporgere querela. 5.1.a) L'art. 30 cpv. 1 CP prescrive che, se un reato è punibile solo a querela di parte - come è il caso per la violazione di domicilio (art. 186 CP) - chiunque ne è stato leso può chiedere che l'autore sia punito. La querela penale è una dichiarazione di volontà incondizionata mediante la quale la parte lesa domanda all'autorità competente il promovimento dell'azione penale (STF 6S.110/2005 del 1. settembre 2005 consid. 2.2; DTF 128 IV 81 consid. 2a; 115 IV 2 consid. 2a; 108 Ia 99 consid. 2; 106 IV 244 consid. 1 e rif.; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Losanna 2007, n. 1.2 ad art. 30). In quanto condizione dell'azione penale (e non di punibilità dell'atto, secondo la giurisprudenza e la dottrina maggioritaria, cfr. Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht AT I, 3 ed., §8 n. 29) la validità di tale atto deve essere esaminata d'ufficio (STF 6S.439/2003 dell'11 agosto 2004, consid. 6; sentenza CCRP 18 febbraio 2000, inc. 17.1999.61, consid. 4; Riedo in: Basler Kommentar, ad art. 30 n. 67 e rif.). Secondo la dottrina, alla luce della natura procedurale dell'istituto, l'assenza di querela o la sua non validità non conducono ad un proscioglimento, bensì unicamente ad un abbandono del procedimento (Stoll in: Commentaire romand, Basilea 2009, n. 5 ad art. 30 CP; Riedo in: Basler Kommentar, StGB I, Basilea 2007, n. 71 ad art. 30 CP; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch,

Praxiskommentar, n. 11 ad vor art. 30 CP). Tuttavia, come il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire in materia di prescrizione, la procedura penale ticinese permette al giudice unicamente di condannare o di assolvere, la possibilità di stralciare dai ruoli il procedimento non essendo invece prevista dalla legge (STF 1P.258/2002 del 2 ottobre 2002 consid. 3.4). Così come in materia di prescrizione, anche in caso di assenza di legittimazione a sporgere querela, alla luce delle limitazioni poste dalla procedura penale ticinese che permette al giudice unicamente di condannare o assolvere, si impone, dunque, di pronunciare il proscioglimento dell'imputato. Del resto, per quanto nella maggior parte dei Cantoni la conseguenza dell'assenza di legittimazione del querelante sia l'abbandono del procedimento, il TF lascia sussistere anche la soluzione che prevede, in difetto di valida querela, il proscioglimento dell'imputato, considerando la distinzione di portata meramente terminologica (DTF 80 IV 1 consid. 2 pag. 5; 72 IV 47). Lesa - e, quindi, legittimata a presentare querela - è la persona detentrica del bene giuridico direttamente toccato dal reato ( Favre/ Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 1.4 ad art. 30) . b) Secondo l'art. 186 CP chiunque, indebitamente e contro la volontà dell'avente diritto, s'introduce in una casa, in un'abitazione, in un locale chiuso di una casa, od in uno spiazzo, corte o giardino cintati e attigui ad una casa, od in un cantiere, oppure vi si trattiene contro l'ingiunzione d'uscirne fatta da chi ne ha diritto è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Bene protetto è la libertà di domicilio ( Hausrecht ), che comprende la facoltà di vivere in luoghi determinati indisturbatamente e di manifestarvi liberamente la propria volontà (DTF 128 IV 81 consid. 3 pag. 84, 118 IV 167 consid. 1c pag. 170). Il diritto all'inviolabilità del domicilio spetta alla persona che può disporre degli spazi protetti in virtù di un diritto reale o personale oppure di un rapporto di diritto pubblico (DTF 128 IV 81 consid. 3 pag. 84, 118 IV 167 consid. 1c pag. 170, 112 IV 31 consid. 3 pag. 33; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2010, n. 25 ad art. 186 CP). Ne discende che l'avente diritto non è necessariamente il proprietario (Corboz, op. cit., n. 26 ad art. 186 CP): può esserlo l'inquilino, il sublocatario, l'affittuario, ecc. (DTF 121 IV 31 consid. 3 pag. 33). A questo proposito, il TF ha avuto modo di precisare che, concludendo un contratto di locazione, il locatore rinuncia alla sua libertà di domicilio sul bene oggetto del contratto di modo che, per la durata del contratto, soltanto l'inquilino possiede la qualità di avente diritto ai sensi dell'art. 186 CP (DTF 87 IV 120 consid. 1; 83 IV 154 consid. 1). Il TF ha, poi, precisato che, fintantoché ha la disponibilità effettiva dei locali occupati, l'inquilino (così come l'affittuario) rimane il solo titolare della libertà di domicilio anche se, in virtù di una valida disdetta, è venuto meno il rapporto contrattuale tra lui e il proprietario (DTF 112 IV 31 consid. 3a pag. 33; STF 6B\_818/2009 del 18 marzo 2010; Corboz, op. cit., n. 27 ad art. 186 CP; Favre/ Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Losanna 2007, n. 1.1 ad art. 186; Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, Ginevra/Zurigo/Basilea 2009, n. 2719, pag. 812). In altri termini, alla fine del contratto, il proprietario dell'immobile non torna automaticamente ad essere titolare del diritto di domicilio: l'inquilino (rispettivamente l'affittuario) che non restituisce la cosa locata alla fine del contratto non si rende, quindi, per questo colpevole di violazione di domicilio e rimane avente diritto ai sensi dell'art. 186 CP (DTF 112 IV 31 consid. 3a pag. 33; Corboz, op. cit., n. 27 ad art. 186 CP). Quest'estensione temporale del diritto di domicilio è stata motivata dal TF con il principio della sussidiarietà del diritto penale, ritenuto come i diritti del proprietario della cosa locata siano sufficientemente tutelati dalla procedura civile che offre al locatore la possibilità di ritornare in tempi brevi in possesso della cosa locata con procedure appositamente definite, in particolare le procedure di sfratto ed esecutive (DTF 112 IV 31 consid. 3b pag. 33-34). In

una sentenza successiva, il Tribunale federale ha ancora precisato che il bene giuridico protetto dall'art. 186 CP non è il possesso e ha, quindi, condannato per violazione di domicilio gli occupanti abusivi di un immobile (squatters). Rilevato come l'occupazione degli squatters non si fondasse su di un precedente rapporto contrattuale - e meglio, non si fondasse né su un contratto di locazione né su un comodato - e preso atto che, di conseguenza, per riprendersi l'immobile il proprietario non poteva far ricorso a procedure civili specialmente predisposte e che gli rimaneva unicamente la via ordinaria dell'art. 641 CC (eventualmente, dell'art. 927 CC), l'Alta Corte federale ha stabilito che, in un caso del genere, non v'è spazio per l'applicazione del principio della sussidiarietà di modo che il proprietario deve poter beneficiare anche della protezione offerta dal diritto penale. Applicare in casi simili il principio della sussidiarietà - ha spiegato il TF - " *impliquerait soit que l'on renonce à poursuivre le larcin en renvoyant la victime à agir dans le cadre des art. 641, 925 et 927 CC ou, de manière plus générale, à considérer que les art. 41 ss CO rendent inutiles les dispositions du code pénal protégeant les particuliers contre certains actes illicites* " (DTF 118 IV 167, consid. 3b).

## **E. 5.2**

Nel caso in esame occorre stabilire chi era, al 4 ottobre 2002, l'avente diritto sull'abitazione di \_\_\_\_\_. a) Il primo giudice ha accertato che PC 1 ha abitato la casa " dal 1984 ininterrottamente, assumendosi direttamente l'integralità degli oneri ipotecari " così come le " spese di rifornimento della nafta " (sentenza impugnata, consid. 11, pag. 13). L'accertamento è contestato dal ricorrente che sostiene che, poco prima che lui si introducesse in casa, PC 1 aveva lasciato i luoghi per trasferirsi ad \_\_\_\_\_. Richiamando gli atti, il ricorrente adduce che PC 1 da anni ormai non pagava più gli interessi ipotecari. Risulta dagli atti che PC 1 ha occupato la casa con il consenso del proprietario almeno sino al 1998 quando gli è stata notificata una prima disdetta. A questa ne hanno fatto seguito altre (dovute alla concessione di alcune proroghe) sino a che l'11 aprile 2000 RI 1 ha presentato istanza di sfratto. L'istanza è stata accolta dal pretore la cui sentenza è, però, stata annullata dalla IICCA con pronuncia 23 ottobre 2000. PC 1 ha, così, continuato ad occupare \_\_\_\_\_. Non è necessario, per le ragioni che verranno indicate in seguito, verificare se è o meno arbitrario l'accertamento secondo cui PC 1 abitava ancora la casa di \_\_\_\_\_ nel momento considerato dal decreto d'accusa. b) PC 1 non era proprietario di \_\_\_\_\_. Proprietario dell'immobile è RI 1, così come risulta dalla sua iscrizione a RF (sentenza impugnata, consid. 10, pag. 12). Nella sua querela, PC 1 ha sostenuto che RI 1 ha acquistato \_\_\_\_\_ per suo conto, ribadendo, così, quanto detto nell'ambito della procedura di sfratto in cui ha affermato che fra lui e RI 1 vi era "un particolare rapporto di fiducia in base al quale la casa è solo formalmente di proprietà dell'istante ( n.d.r: RI 1) , così come risulta a RF, mentre economicamente fa parte del patrimonio di PC 1 che al momento dell'acquisto non aveva potuto comparire come parte del contratto, ostandovi le limitazioni di legge nei confronti dei cittadini stranieri " (sentenza IICCA 23.10.2000, consid. 3, pag. 2). La tesi sostenuta da PC 1 è contestata da RI 1 (cfr., in particolare, sua audizione rogatoria 25.2.2003, pag. 1) e non ha, almeno per quanto risulta dagli atti, trovato un chiaro sostegno probatorio, tanto che la stessa IICCA, dopo avere preso atto delle argomentazioni di PC 1, si è limitata a riferire di "indizi non irrilevanti" relativamente ad una "situazione economica complessa fra cliente e consulente " (sentenza IICCA 23.10.2000, consid. 6, pag. 4). Comunque sia, quand'anche si dovesse dare per accertata la tesi di PC 1, la questione della proprietà dell'immobile non potrebbe, per evidenti motivi, essere risolta diversamente da quanto indicato sopra. Volendo, poi, fare

astrazione dalle problematiche derivanti dal diritto pubblico - e, quindi, dall'illiceità di un eventuale contratto soggiacente ad una simile operazione - e volendo semplicemente considerare accertato (per ipotesi di lavoro) che l'acquisto della casa è stato finanziato da PC 1, la cosa ancora non basterebbe a fare di lui l'avente diritto ai sensi dell'art. 186 CP. Infatti, il diritto di usare un immobile spetta, in forza dell'art. 641 CC, al proprietario - cioè alla persona iscritta come tale a RF - e non a colui che, per ipotesi, ha fornito i soldi con cui è stato pagato il prezzo d'acquisto dell'immobile. c) PC 1 non era neppure titolare né di un diritto reale limitato né di altro diritto derivante da un rapporto di diritto pubblico sulla casa di \_\_\_\_\_. d) Parimenti, dalla sentenza impugnata si evince che PC 1 non poteva vantare sulla casa né un diritto derivantegli da un contratto di locazione né un diritto derivantegli da un comodato. Infatti, il primo giudice ha richiamato la sentenza 23 ottobre 2000 - cresciuta in giudicato - con cui la II Camera civile del TA ha stabilito che tra le parti non era in essere né un contratto di locazione né un comodato (sentenza IICCA 23.10.2000, consid. 6 e 7) e ha, pertanto, annullato la sentenza pretorile che aveva accolto l'istanza di sfratto presentata da RI 1 nei confronti di PC 1. e) Questa Corte non vede da quale altro valido contratto PC 1 possa derivare un diritto personale ad abitare la casa di \_\_\_\_\_. f) Visto l'accertamento secondo cui il tribunale competente ha stabilito l'inesistenza fra le parti di un contratto di locazione o di comodato, forza è constatare che la presente fattispecie - certamente anomala - si apparenta, non a quelle giudicate in DTF 112 IV 31 e STF 6B\_818/2009 del 18 marzo 2010, ma a quella giudicata in DTF 118 IV 167. Infatti, si è qui confrontati con una fattispecie che vede il proprietario di un immobile che non può adire le speciali procedure civili per costringere colui che occupa senza diritto il suo immobile a liberare gli spazi. E questo a motivo del fatto che è stato stabilito dalla competente autorità che fra le parti non è mai venuto in essere né un contratto di locazione né un contratto di comodato. E' questa una situazione totalmente sovrapponibile a quella del proprietario di un immobile occupato da squatters, cioè è una situazione in cui al proprietario rimane soltanto la via dell'azione in rivendicazione ex art. 641 CC. In questa situazione, come visto, il TF ha stabilito che non può trovare applicazione il principio della sussidiarietà del diritto penale e, pertanto, l'avente diritto non può essere determinato sulla scorta di quanto stabilito in DTF 112 IV 31 (dove, appunto, la determinazione dell'avente diritto era conseguente all'applicazione di questo principio). Ad identica conclusione si giungerebbe anche se si dovesse ammettere che PC 1 ha occupato l'immobile in forza di un altro (innominato) e valido contratto (di cui questa Corte, come detto, non vede gli estremi). In questa (denegata) ipotesi, si dovrebbe, per evidenti motivi, considerare che il contratto è stato rescisso in ogni caso al più tardi il 29 marzo 2000, momento per il quale RI 1 ha notificato la disdetta (sentenza IICCA cit, consid. 2, pag. 2). In assenza di prove sulla conclusione di accordi particolari (per esempio, accordi condizionanti la rescissione del contratto a termini definiti o altro), la chiara volontà manifestata dal legittimo proprietario di non più permettere a PC 1 l'utilizzo della casa non può che essere considerata come una corretta e valida rescissione del contratto sulla cui scorta questi occupava la casa. Ritenuto come, per definizione, a RI 1 sarebbe, comunque, preclusa la possibilità di recuperare l'immobile per il tramite della procedura di sfratto, a lui rimarrebbe - come gli rimane - soltanto l'azione in rivendicazione (o tutt'al più, quella dell'art. 97 CO) ciò che esclude - così come ha stabilito il TF - l'applicazione del principio della sussidiarietà del diritto penale. Ne consegue che, considerando il dominio effettivo sull'abitazione sufficiente per conferire il diritto di domicilio alla parte civile, il pretore ha violato il diritto federale. Di conseguenza, non essendo titolare del diritto di domicilio su \_\_\_\_\_, PC 1 non era

legittimato a sporgere querela. Pertanto, in assenza di una valida querela, va accertato l'abbandono del procedimento penale avviato nei confronti di RI 1 per titolo di violazione di domicilio. Il ricorso va, perciò, accolto ai sensi dei considerandi senza che sia necessario pronunciarsi sulle altre censure proposte dal ricorrente. In esito a quanto sin qui esposto e visto quanto sopra indicato sui limiti decisionali posti dal CPP ticinese, la sentenza impugnata va annullata e il ricorrente va prosciolto dall'imputazione di violazione di domicilio.

## **E. 6**

Gli oneri processuali sono posti a carico dello Stato che rifonderà al ricorrente fr. 800.- per ripetibili di prima e seconda sede (art. 15 cpv. 1 in combinazione con l'art. 9 cpv. 1 CPP). Per questi motivi, richiamata per le spese la tariffa giudiziaria, pronuncia: I. Sul ricorso contro la sentenza contumaciale 22 settembre 2009 1. Il ricorso è respinto. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 600.- b) spese complessive fr. 200.- fr. 800.- sono posti a carico del ricorrente che rifonderà a PC 1 fr. 600.- per ripetibili. II. Sul ricorso contro la sentenza 14 ottobre 2009 1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi. Di conseguenza, la sentenza impugnata è annullata e RI 1 è prosciolto dall'imputazione di violazione di domicilio. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 800.- b) spese complessive fr. 200.- fr. 1'000.- sono posti a carico dello Stato che rifonderà a RI 1 fr. 800.- per ripetibili di prima e seconda sede. 3. Intimazione a: 4. Comunicazione a: P\_GLOSS\_TERZI Per la Corte di appello e di revisione penale La presidente La segretaria Rimedi giuridici Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.